

# Autoliquidazione del premio Inail

## Guida pratica e istruzioni operative per una corretta gestione

*Il datore di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l'artigiano senza dipendenti pagano ogni anno il premio mediante l'autoliquidazione.*

*Il procedimento consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, nonché il premio speciale artigiani. Sono esclusi dall'autoliquidazione, invece, gli altri "premi speciali unitari" (alunni/studenti, rx e sostanze radioattive, frantoi, pescatori, facchini, ippotrasportatori e vetturini). **Dal 1.01.2023 cessano di essere assicurati con premio speciale unitario i facchini, i barrocciai, i vetturini, gli ippotrasportatori, i pescatori della piccola pesca soci di cooperative e gli addetti ai frantoi. Dalla predetta data i premi ordinari per le categorie di lavoratori indicati devono essere determinati applicando i tassi di tariffa delle voci corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste dalla tariffa ordinaria dipendenti di cui al Decreto interministeriale 27.02.2019.***

*Con l'autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, sono riscossi dall'Inail anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate. Fermo restando il termine del 16.02.2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2022 è il 28.02.2023. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16.02.2023.*

*I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici "AL.P.I. online", che calcolano anche il premio dovuto, e "Invio telematico Dichiarazione Salari". Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel Mod. F24 è 902023.*

## AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2022/2023

Artt. 28 e 44 D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 - L. 29.12.1990, n. 407 - L. 27.12.2006, n. 296 - L. 27.12.2013, n. 147 - L. 23.12.2014, n. 190 - L. 30.12.2018, n. 145 - D. Lgs. 14.09.2015, n. 151 - Circ. Inail 16.05.2022, n. 21 - Circ. Inail 2.09.2022, n. 33 - Nota Inail 6.12.2022 - Nota Inail 30.12.2022 - Nota Inail 12.01.2023, n. 346 - Guida Autoliquidazione 2022-2023

Per l'autoliquidazione 2022/2023 il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2022 è il 28.02.2023 e quello di pagamento del premio assicurativo è il 16.02.2023, in unica soluzione o della 1ª rata. Entro il 16.02.2023 va inoltrata l'eventuale richiesta di riduzione dei salari presunti del 2023.

### SCHEMA DI SINTESI

<b>DEFINIZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'autoliquidazione è il procedimento tramite il quale le aziende titolari di posizioni assicurative presso l'Inail provvedono a:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>denunciare le retribuzioni dei soggetti assicurati relative all'anno 2022;</li> <li>calcolare l'importo del premio dovuto a saldo per l'anno precedente (2022) e in acconto per l'anno in corso (2023);</li> <li>versare, tramite il Mod. F24, il premio dovuto costituito dalla somma algebrica degli importi a titolo di saldo (regolazione) e acconto (rata).</li> </ul> </li> </ul>	
<b>MODALITÀ E SCADENZE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denuncia delle retribuzioni<sup>(1)</sup></li> <li>Conteggi</li> <li>Pagamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invio telematico → 28.02.2023</li> <li>Procedura "alpi on-line" → 28.02.2023</li> <li>Effettuati in modo autonomo da ciascuna azienda → 16.02.2023</li> <li>In unica soluzione → 16.02.2023</li> <li>In 4 rate (25% ciascuna). Interesse pari a 1,71%                     <ul style="list-style-type: none"> <li>16.02.2023 → 1ª rata.</li> <li>16.05.2023 → 2ª rata con interessi.</li> <li>21.08.2023 → 3ª rata con interessi.</li> <li>16.11.2023 → 4ª rata con interessi.</li> </ul> </li> <li>In un diverso numero di rate.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il 16.02.2023 (inoltrare istanza rateazione ordinaria).</li> <li>1ª rata e rate successive secondo il piano di ammortamento autorizzato dall'Istituto e maggiorate da interessi.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riduzione del presunto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anziché utilizzare come imponibile per il 2023 l'importo delle retribuzioni 2022 e, in previsione di una riduzione dei salari conseguente alla diminuzione del numero degli occupati o ad altre cause, è possibile inoltrare apposita "comunicazione di riduzione delle retribuzioni" per rendere noto all'Inail l'importo sul quale sarà calcolato il premio.</li> <li>È anche possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente se la variazione non è ancora stata recepita dall'Istituto.</li> </ul> <p>16.02.2023 Invio solo telematico</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditte cessate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dal 1.07.2021 le dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate devono essere inviate, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, utilizzando l'apposito servizio online "Autoliquidazione ditte cessate".</li> <li>Il suddetto servizio online rimane disponibile all'utente fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione.</li> <li>Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite PEC alla sede competente utilizzando il modulo in formato cartaceo.</li> </ul>
<b>NOVITÀ 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il decreto interministeriale 6.09.2022 ha disciplinato il passaggio a premio ordinario, dall'1.01.2023, delle polizze speciali facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi.</li> <li>L'art. 1 del D.L. 3.12.2022, n. 186 ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dal 26.11.2022 al 30.06.2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia. Con successiva nota l'Inail fornirà le istruzioni per la relativa applicazione.</li> </ul>	

Nota<sup>(1)</sup> Il modulo cartaceo non è più utilizzabile per le ditte attive (Circ. Inail 1/2012).

## APPROFONDIMENTI

### PAGAMENTO

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rateazione</b> <b>Nota Inail 12.01.2023, n. 346</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 rate (trimestrali) ex L. 449/1997</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il datore di lavoro può scegliere questa forma di pagamento valorizzando l'apposito campo nel modello telematico oppure, se artigiano esonerato, telefonando al Contact Center entro il 16.02.2023.</li> <li>• Valorizzare il campo "Si" del mod. 10.3.1 (se si chiede la rateazione per la prima volta).</li> <li>• Valorizzare il campo "No" del mod. 10.3.1 (se si intende revocare il beneficio già richiesto negli anni precedenti).</li> </ul>																				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'autoliquidazione 2022/2023 la misura del tasso di interesse è pari al 1,71%.</li> <li>• L'interesse è calcolato sui premi al netto dell'adizionale Anmil 1%.</li> </ul>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rata</th> <th>Scadenza</th> <th>Coefficienti</th> <th>Premio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1<sup>a</sup></td> <td>16.02.2023</td> <td>0</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>2<sup>a</sup></td> <td>16.05.2023</td> <td>0,00416959</td> <td>25% + interessi</td> </tr> <tr> <td>3<sup>a</sup></td> <td>21.08.2023</td> <td>0,00847973</td> <td>25% + interessi</td> </tr> <tr> <td>4<sup>a</sup></td> <td>16.11.2023</td> <td>0,01278986</td> <td>25% + interessi</td> </tr> </tbody> </table>			Rata	Scadenza	Coefficienti	Premio	1 <sup>a</sup>	16.02.2023	0	25%	2 <sup>a</sup>	16.05.2023	0,00416959	25% + interessi	3 <sup>a</sup>	21.08.2023	0,00847973	25% + interessi	4 <sup>a</sup>	16.11.2023	0,01278986	25% + interessi
Rata	Scadenza	Coefficienti	Premio																			
1 <sup>a</sup>	16.02.2023	0	25%																			
2 <sup>a</sup>	16.05.2023	0,00416959	25% + interessi																			
3 <sup>a</sup>	21.08.2023	0,00847973	25% + interessi																			
4 <sup>a</sup>	16.11.2023	0,01278986	25% + interessi																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rateazione ordinaria</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rateazione mensile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Occorre presentare istanza online e il provvedimento è di competenza di:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. Direttore della sede locale per importi non superiori a € 258.000,00 e non più di 12 rate;</li> <li>.. Dirigente Regionale per importi superiori e più di 12 rate;</li> <li>.. Dirigente regionale, previa autorizzazione del Ministero, per rate superiori a 24.</li> </ul> </li> </ul>																				

### Tavola

### Sconti e agevolazioni

Tipo	Quando	Regolazione 2022	Rata 2023
<b>Sostegno alla maternità/paternità</b> Art. 4 D. Lgs. 151/2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità/paternità fino al compimento di 1 anno del figlio o per 1 anno dall'accoglimento del minore adottato o in affidamento.</li> <li>• Aziende in regola con i versamenti contributivi Inail, Inps ed eventualmente Casse Edili (DURC online).</li> <li>• La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.</li> </ul>	50% del premio dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione.	
<b>Imprese artigiane</b> Art. 1, cc. 780, 781 L. 296/2006 D.M. 15.09.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aziende artigiane che non hanno denunciato infortuni nel biennio precedente, in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio nella dichiarazione delle retribuzioni 2021.</li> <li>• Aziende in regola con i versamenti contributivi Inail, Inps ed eventualmente Casse Edili.</li> <li>• La riduzione è applicata sia per i premi ordinari, sia per i premi speciali unitari.</li> <li>• Per usufruire della riduzione in sede di regolazione 2023 in occasione della prossima autoliquidazione (2023/2024) gli artigiani con i requisiti dovranno indicare SI nell'apposito campo della dichiarazione delle retribuzioni 2022 da presentare entro il 28.02.2023.</li> <li>• Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2022 Agevolazioni" con il codice 127.</li> </ul>	5,68% Per le aziende che hanno manifestato la richiesta nel 2022 attraverso il modulo 1031.	Non prevista

## Tavola (segue)

<p><b>Cooperative agricole in zone svantaggiate e zone montane</b></p> <p>Art. 9 L. 67/1988 Art 01, c. 2 D.L. 2/2006 Art. 2, c. 49 L. 191/2009 Art. 1 c. 45 L. 220/2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.</li> <li>• Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.</li> </ul>	<p>75% zone montane 68% zone svantaggiate (agricole)</p>	
<p><b>Cooperative agricole e loro consorzi non operativi in zone montane o svantaggiate</b></p> <p>Art. 32, c. 7-ter D.L. 69/2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le riduzioni dei premi sono applicabili anche a cooperative agricole e loro consorzi non operanti in zone di montagna o svantaggiate <b>in proporzione</b> alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci in zone di montagna o svantaggiate e conferito alle cooperative/consorzi da indicare nell'apposito spazio del Modello 1031.</li> <li>• Le riduzioni si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate.</li> <li>• In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.</li> <li>• Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2022 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.</li> </ul>	<p>Riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate.</p>	
<p><b>Campione d'Italia</b></p> <p>Art. 1-quater D.L. 688/1985</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri.</li> <li>• La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.</li> </ul>	<p>50%</p>	<p>50%</p>
<p><b>Incentivi per assunzioni</b></p> <p>Art. 4, cc. 8-11 L. 92/2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assunzioni di lavoratori con non meno di 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi.</li> <li>• Assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 6 mesi residenti in alcune Regioni.</li> <li>• Assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti.</li> <li>• Datori di lavoro che dal 1.01.2013 assumono con contratto di lavoro a tempo determinato anche in somministrazione o a tempo indeterminato.</li> <li>• Aziende in regola con i versamenti contributivi Inps, Inail e eventuale cassa edile (DURC online).</li> <li>• I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2022/2023).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% dei premi per la durata di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato (con proroga a 18 mesi in caso di trasformazione del contratto).</li> <li>• 50% dei premi per la durata di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.</li> </ul>	
<p><b>Settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari</b></p> <p>Art. 11, c. 1 L. 388/2000</p>	<p>Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione<sup>(1)</sup>.</p>	<p>Riduzione contributiva del 44,32%.</p>	

## Tavola (segue)

<p><b>Pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e costiera</b></p> <p>Art. 6-bis, D.L. 457/1997, Art. 11, c. 1 L. 388/2000</p>	<p>Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sgravio del 100% per la pesca oltre gli stretti.</li> <li>• Sgravio del 70% per la pesca mediterranea.</li> <li>• Sgravio del 44,32% per la pesca costiera.</li> </ul> <p>Per il personale con cittadinanza italiana o UE</p>															
<p><b>Navi iscritte nel registro internazionale italiano <sup>(1)</sup></b></p> <p>Art. 6, c. 1 D.L. 457/1997</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del Codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel registro Internazionale italiano sono <b>esonerate dal versamento dei premi</b> dovuti per legge.</li> <li>• L'esonero totale previsto per le navi iscritte al registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.</li> <li>• Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali.</li> <li>• L'art. 41 D.L. 23.09.2022, n. 144 conv. L. 17.11.2022, n. 175, ha esteso i benefici di cui all'art. 6 D.L. 30.12.1997, n. 457, alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. L'Inail fornirà specifiche istruzioni a seguito dell'emanazione dei relativi decreti attuativi del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.</li> </ul>																
<p><b>Imprese armamentali che effettuano attività di cabotaggio</b></p> <p>Art. 88, c. 1 D.L. 104/2020 Art. 1, c. 664, lett. a) L. 178/2020 Art. 73, c. 7 D.L. 73/2021 Art. 4, c. 4-bis L. 56/2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'art. 4, c. 4-bis L. 156/2021, di conversione del D.L. 121/2021, ha modificato l'art. 88, c. 1 D.L. 104/2020 prevedendo l'applicazione dello sgravio dal 1.08.2020 fino al 31.12.2021 alle imprese armatoriali, aventi sede legale ovvero stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette.</li> <li>• Il D.M. 28.12.2021 ha chiarito che <b>l'ambito applicativo dei benefici è limitato soltanto a quello strettamente previdenziale (Inps) escludendo quindi che possa applicarsi anche ai premi assicurativi dell'Inail.</b></li> </ul>																
<p>Nota<sup>(1)</sup></p>	<p>• Le aliquote assicurative da utilizzare per il calcolo del premio di regolazione 2022 e di rata 2023 sono riportate nella seguente tabella</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Aliquote al netto degli sgravi settore pesca</th> </tr> <tr> <th>Tipologia Pesca</th> <th>Regolazione 2022</th> <th>Rata 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oltre gli stretti</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Mediterranea</td> <td>2,19%</td> <td>2,19%</td> </tr> <tr> <td>Costiera</td> <td>2,82%</td> <td>2,82%</td> </tr> </tbody> </table>		Aliquote al netto degli sgravi settore pesca			Tipologia Pesca	Regolazione 2022	Rata 2023	Oltre gli stretti	0,00%	0,00%	Mediterranea	2,19%	2,19%	Costiera	2,82%	2,82%
Aliquote al netto degli sgravi settore pesca																	
Tipologia Pesca	Regolazione 2022	Rata 2023															
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%															
Mediterranea	2,19%	2,19%															
Costiera	2,82%	2,82%															

## CASO PRATICO

### Esempio

### Autoliquidazione premio Inail 2022/2023

#### Dati

- Azienda inquadrata ai fini previdenziali e assicurativi nel settore artigiano.
- La "Rata Anticipata 2022" ammonta a € 2.104,51.
- La società:
  - .. ha deciso per la prima volta di rateizzare il Premio Inail;
  - .. beneficia dello sconto artigiani per la "Regolazione 2022".

#### Basi di calcolo premi

##### DIPENDENTI

##### REGOLAZIONE ANNO 2022

POS.ASSICURATIVA TERRITORIALE	GESTIONE TARIFFARIA	VOCE	DAL	AL	TASSO MEDIO DI TARIFFA	TASSO APPLICABILE	TASSO APPLICATO
80808080	Artigianato	6321	01-01-2022	31-12-2022	30,72	29,18	29,18

##### AGEVOLAZIONI REGOLAZIONE ANNO 2022

POS ASSICURATIVA TERRITORIALE	TIPO AGEVOLAZIONE	AGEVOLAZIONE(% SU PREMIO)	DESCRIZIONE
80808080	127	5,68	Sconto artigiano legge 296/2006

##### RATA ANNO 2023

POS ASSICURATIVA TERRITORIALE	GESTIONE TARIFFARIA	VOCE	TASSO MEDIO DI TARIFFA	TASSO APPLICABILE	TASSO APPLICATO	PRESUNTO
80808080	Artigianato	6321	30,72	29,18	29,18	

##### SOGGETTI AUTONOMI

##### REGOLAZIONE ANNO 2022

POS.ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	DAL	AL	CLASSE DI RISCHIO	RETR.CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art. 181 T.U.
80808080	RSSMRA70D06C118R	6321	01-01-2022	31-12-2022	6	14.973,00	517,90
80808080	BNCBRB75B42A470D	0722	01-01-2022	31-12-2022	1	14.973,00	79,71
80808080	BNCBRB75B42A470D	0723	01-01-2022	31-12-2022	3	14.973,00	9,69

##### AGEVOLAZIONI REGOLAZIONE ANNO 2022

POS.ASSICURATIVA TERRITORIALE	TIPO AGEVOLAZIONE	AGEVOLAZIONE(% SU PREMIO)	DESCRIZIONE
80808080	127	5,68	Sconto artigiano legge 296/2006

##### RATA ANNO 2023

POS ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	CLASSE DI RISCHIO	RETR.CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art. 181 T.U.
80808080	RSSMRA70D06C118R	6321	6	14.973,00	517,90
80808080	BNCBRB75B42A470D	0722	1	14.973,00	79,71
80808080	BNCBRB75B42A470D	0723	3	14.973,00	9,69

IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2022 **2.104,51**

#### Autoliquidazione del Premio Inail

##### Totale PAT

Premio Regolazione: € 1.968,42

Premio Rata: € 2.086,96

##### Assicurazione Artigiani

RSSMRA70D06C118

##### Anno 2022

Retribuzione Convenzionale: € 14.973,00

Premio: € 517,90

Riduzione artigiani: € 29,42

Annil: € 4,88

BNCBRB75B42A470D

Retribuzione Convenzionale: € 14.973,00

Premio: € 89,40

Riduzione artigiani: € 5,08

Annil: € 0,84

Totale Ass. Artigiani

Retribuzione Convenzionale: € 14.973,00

Premio Inf.: € 572,81

Annil Inf.: € 5,73

##### Rata 2023

Retribuzione Convenzionale: € 14.973,00

Premio: € 517,90

Annil: € 5,18

Retribuzione Convenzionale: € 14.973,00

Premio: € 89,40

Annil: € 0,89

Retribuzione Convenzionale: € 14.973,00

Premio Inf.: € 607,30

Annil Inf.: € 6,07

## Esempio (segue)

### Autoliquidazione del Premio Inail (segue)

#### Socio 1 - RSSMRA70D06C118R

• Il Premio per i soggetti Autonomi artigiani è comunicato dall'Inail, nel nostro esempio corrisponde a € 517,90 per la "Regolazione 2022" e a € 517,90 per la "Rata 2023".

#### Regolazione 2022

• La "Riduzione artigiani L. 296/2006" è così determinata:

(€ 517,90 x 5,68%) = € 29,42

• L'addizionale Annil dell'1% è così determinata:

(€ 517,90 - € 29,42) = € 488,48

(€ 488,48 x 1%) = € 4,88

#### Rata 2023

• L'addizionale Annil dell'1% è così determinata:

(€ 517,90 x 1%) = € 5,18

#### Socio 2 - BNCBRB75B42A470D

• Il Premio per i soggetti Autonomi artigiani è comunicato dall'Inail, nel nostro esempio corrisponde a € 79,71 + € 9,69 = € 89,40 per la "Regolazione 2022" e a € 79,71 + € 9,69 per la "Rata 2023".

#### Regolazione 2022

• La "Riduzione artigiani L. 296/2006" è così determinata:

(€ 89,40 x 5,68%) = € 5,08

• L'addizionale Annil dell'1% è così determinata:

(€ 89,40 - € 5,08) = € 84,32

(€ 84,32 x 1%) = € 0,84

#### Rata 2023

• L'addizionale Annil dell'1% è così determinata:

(€ 89,40 x 1%) = € 0,89

#### Assicurazione Dipendenti

#### Anno 2022

VOCE: 6321

Periodo Dal: 01/01/2022 Al: 31/12/2022

Retribuzione Complessiva: € 50.000,00

Premio Inf.: € 1.459,00

Annil Inf.: € 13,76

Riduzione Artigiani: € 82,87

#### Rata 2023

Retribuzione Presunta: € 50.000,00

Premio Inf.: € 1.459,00

Annil Inf.: € 14,59

Voce di tariffa 6321: Le retribuzioni imponibili ammontano complessivamente a € 50.000,00.

#### Regolazione 2022:

(€ 50.000,00 x 29,18%) = € 1.459,00

• La "Riduzione artigiani L. 296/2006" è così determinata:

(€ 1.459,00 x 5,68%) = € 82,87

• L'addizionale Annil dell'1% è così determinata:

(€ 1.459,00 - € 82,87) = € 1.376,13

(€ 1.376,13 x 1%) = € 13,76

#### Rata 2023:

(€ 50.000,00 x 29,18%) = € 1.459,00

• L'addizionale Annil dell'1% è così determinata:

(€ 1.459,00 x 1%) = € 14,59

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL STAMPA RIEPILOGATIVA RELATIVA ALLA DITTA

Codice Ditta: 11223344

Ragione Sociale: ROSSI MARIO

Importo calcolato anno 2022 : € 1.968,42

Rata Anticipata 2022 : € 2.104,51

Regolazione 2022 : € -136,09

Rata 2023 : € 2.086,96

Premio di Autoliquid. 2023 : € 1.950,88

Per l'anno di regolazione 2022 e' stata applicata la riduzione per il settore artigianato legge 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781. La misura della riduzione e' pari al 5,68%. L'importo della riduzione e' pari ad € 117,37

E' stato certificato il possesso dei requisiti per l'applicazione della riduzione artigiani legge 296/2006 articolo 1 commi 780 e 781 alla regolazione 2023

Importo calcolato anno 2022	(€ 517,90 - € 29,42 + € 4,88 + € 89,40 - € 5,08 + € 0,89 + € 1.459,00 - € 82,87 + € 13,76)	€ 1.968,42
Regolazione 2022	(€ 1.968,42 - € 2.104,51 Rata anticipata 2022)	€ - 136,09
Rata 2023	(€ 517,90 + € 5,18 + € 89,40 + € 0,89 + € 1.459,00 + € 14,59)	€ 2.086,96
Premio di autoliquidazione 2023	(€ - 136,09 + € 2.086,96)	€ 1.950,88

## Esempio (segue)

### Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni

**MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI**  
- escluse le retribuzioni degli apprendisti e quelle convenzionali del nucleo artigiano -  
- incluse quelle dei soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane -

ANNO: 2022    CODICE DITTA: 11223344    C.C.: 04    CODICE FISCALE: 03214321010

RAZIONE SOCIALE: Rossi Mario    SEDE INAIL: 15710

POSIZIONE ASS. TERRITORIALE: 8080808080    C.C.: 04    VOCE DI TARIFFA: 6321

GEST. INQ. SILASB: 2    DAL (gg/mm): 01/01    AL (gg/mm): 31/12

**RETRIBUZIONI COMPLESSIVE** (incluse quelle con esenzione totale del premio):  
A: 500000  
B: QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (già incluse in A)  
C: RETRIBUZIONI SPECIFICHE SILASB (già incluse in A)

**RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO** (TPO iv, leggenda):  
ANNO DI DATA:    RESOLUZIONE:    TPO (v, leggenda):

**DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)**

**DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%**

Foglio n° 1 di n° 1

Riduzione art. 9, c. 5, legge 67/1988 e art. 32, c. 7-ter, legge 98/2013 (cooperative e loro consorzi di cui alla L. 240/1984, art. 2, c. 1) % di prodotto proveniente da zone montane conferito dai soci:   

Riduzione art. 9, c. 5, legge 67/1988 e art. 32, c. 7-ter, legge 98/2013 (cooperative e loro consorzi di cui alla L. 240/1984, art. 2, c. 1) % di prodotto proveniente da zone svantaggiate conferito dai soci:   

Rateazione ai sensi della L. 449/97 (art. 59, comma 19) e della L. 144/99 (art. 55, comma 5)     SI     NO

Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art.1, commi 780 e 781     SI     NO

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA: *Mario Rossi*

10 3 1

### Rateazione

Rateazione			
Importo Totale da Rateizzare :	€ 1.950,88		
Tasso di Interesse (%) :	1,71		
<b>NOTA:</b>	Tasso ufficiale per il 2023 fissato dal Ministero dell'Economia.		
Data scadenza prima rata :	16/02/2023	Importo Calcolato :	€ 487,72
Data scadenza seconda rata :	16/05/2023	Importo Calcolato :	€ 489,73
Data scadenza terza rata :	21/08/2023	Importo Calcolato :	€ 491,81
Data scadenza quarta rata :	16/11/2023	Importo Calcolato :	€ 493,90


### Mod. F24 – Sezione altri Enti Previdenziali ed Assicurativi

Cod Sede	Codice ditta	C.C.	N.ro di riferimento	Causale	Importi a debito versato	Importi a credito compensati	
15710	11223344	04	902023	P	487,72	0,00	
					(I)	(L)	Saldo(I-L)
				Totale	487,72	0,00	487,72



Tavola

Imponibili in vigore dal 1.01.2022

 <b>NUOVI IMPONIBILI IN VIGORE DALL' 01/01/2022</b> Circolari Inail n. 21 del 16.05.2022 e n. 33 del 2.09.2022			
TIPOLOGIE	RETRIBUZIONI IMPONIBILI (euro)		NOTE
<i>Lavoratori in genere/ Lavoratori autonomi-riders</i>	Giorno	<b>49,91</b>	26 giorni /mese
<i>Soci e collaboratori di ditte non artigiane</i>	Periodo dal	Retribuzione	25 giorni/mese  <b>ANNUO</b>  <b>17.614,86</b>
	<b>01/01/2022-30/06/2022</b>	Mensile 1.454,08 Giornaliero 58,16 Annuale 17.448,90	
	<b>01/07/2022-31/12/2022</b>	Mensile 1.481,73 Giornaliero 59,27 Annuale 17.780,70	
<i>Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art 230 bis c.c.</i>	Periodo dal	Retribuzione	25 giorni per mese  <b>ANNUO</b>  <b>17.686,86</b>
	<b>01/01/2022-30/06/2022</b>	Mensile 1.460,07 Giornaliero 58,40 Annuale 17.520,84	
	<b>01/07/2022-31/12/2022</b>	Mensile 1.487,74 Giornaliero 59,51 Annuale 17.852,88	
<i>Dirigenti senza contratto part-time</i>	Periodo dal	Retribuzione	25 giorni per mese  <b>ANNUO</b>  <b>32.713,23</b>
	<b>01/01/2022-30/06/2022</b>	Mensile 2.700,43 Giornaliero 108,02 Annuale 32.405,10	
	<b>01/07/2022-31/12/2022</b>	Mensile 2.751,78 Giornaliero 110,07 Annuale 33.021,36	
<i>Collaboratori a progetto/ lavoratori parasubordinati/ sportivi professionisti</i>	Compensi effettivamente percepiti nei limiti del minimale e del massimale di rendita:		
	Periodo dal	Retribuzione	
	<b>01/01/2022-30/06/2022</b>	<b>minimale</b> Anno 17.448,90 Mese 1.454,08	
<b>01/07/2022-31/12/2022</b>	Anno 17.780,70 Mese 1481,73		

## Tavola (segue)

	<b>01/01/2022-30/06/2022</b>	<b>massimale</b> Anno 32.405,10 Mese 2.700,43	
	<b>01/07/2022-31/12/2022</b>	Anno 33.021,36 Mese 2.751,78	
<i>Prestazioni occasionali</i>	Periodo dal	Retribuzione	
	<b>01/01/2022-30/06/2022</b>	<b>minimale</b> Anno 17.448,90 Mese 1.454,08 Giornaliero 58,16	
	<b>01/07/2022-31/12/2022</b>	Anno 17.780,70 Mese 1.481,73 Giornaliero 59,27	
	<b>01/01/2022-30/06/2022</b>	<b>massimale</b> Anno 32.405,10 Mese 2.700,43 Giornaliero 108,02	
	<b>01/07/2022-31/12/2022</b>	Anno 33.021,36 Mese 2.751,78 Giornaliero 110,07	
<i>Borse lavoro Tirocini formativi, stages, allievi corsi di formazione professionale, lavori socialmente utili, PIP</i>	Periodo dal	Retribuzione	
	<b>01/01/2022-30/06/2022</b>	Mensile 1.454,08 Giornaliero 58,16 Annuale 17.448,90	25 giorni/mese
	<b>01/07/2022-31/12/2022</b>	Mensile 1.481,73 Giornaliero 59,27 Annuale 17.780,70	

**PART-TIME PROSPETTO DI CALCOLO DA CUI RICAVERE IL MINIMALE DA RAFFRONTARE CON LA RETRIBUZIONE TABELLARE.**

Anno 2022	Orario normale	Euro
Retribuzione oraria <b>minimale</b>	40 ore settimanali	$49,91 \times 6 : 40 = \mathbf{7,49}$

## Tavola (segue)

**PART-TIME DIRIGENTI**

Anno 2022	Orario normale	Periodo / Euro
Retribuzione oraria (massimale)	40 ore settimanali	01/01/2022-30/06/2022 108,02: 8 = <b>13,50</b> 01/07/2022-31/12/2022 110,07:8 = <b>13,76</b>

**PREMI SPECIALI UNITARI 2022 (RETRIBUZIONE ANNUALE 14.973,00)**

Anno 2022		Euro
Retribuzione minima	giornaliera	49,91
	<b>Annuale</b>	49,91 x 300 = 14.973,00

Classi di rischio	<b>Premi minimi annuali a persona</b>	
	Euro	
<b>1</b>	<b>83,90</b>	
<b>2</b>	<b>136,20</b>	
<b>3</b>	<b>193,80</b>	
<b>4</b>	<b>283,60</b>	
<b>5</b>	<b>417,30</b>	
<b>6</b>	<b>517,90</b>	
<b>7</b>	<b>688,10</b>	
<b>8</b>	<b>797,40</b>	
<b>9</b>	<b>1.484,90</b>	